

# CITTÀ DI ALBENGA (PROVINCIA DI SAVONA)

# AREA SERVIZIA AI CITTADINI E ALLE IMPRESE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ord. n. 116 Prot. n. 55886

Oggetto: Sospensione mercato del 06 gennaio 2021 a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del virus "COVID -19".

# IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 07 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### VISTI ed esaminati:

- i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e decreti legge, nonché le successive ordinanze del ministero della salute e del capo del Dipartimento della Protezione Civile, con i quali sono state dettate disposizioni volte a prescrivere misure di carattere igienico-sanitario e di controllo per la prevenzione del contagio;

la dichiarazione dell'organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "Pandemia" in considerazione dei livelli e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Liguria, adottate dal 23 febbraio 2020 fino da ultimo alla n. 84 del 28 novembre 2020, in vigore dal 29 novembre 2020, ad oggetto"Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e Ordinanza del Ministro della Salute 27 novembre 2020: "Ulteriori misure sul territorio della Regione Liguria";

# VISTO:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 Dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 03.12.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVId-19", adottate per l'intero territorio nazionale;

VISTO da ultimo il decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2020 e valido su tutto il territorio nazionale fino alla data del 06 gennaio 2021;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica in atto, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di prevenzione alla diffusione del predetto virus;

RILEVATO in particolare quanto indicato nell'art. 1 comma 1 del D.L. 172 del 18.12.2020: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 02 dicembre 2020 n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 06 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28,29.30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020";

CONSIDERATO quanto indicato nell'art. 3 comma 4 del D.P.C.M. 03.12.2020: "sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia per gli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1 comma 10, lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai le farmacia e le parafarmacia...";

RITENUTO pertanto, opportuno disporre la sospensione del'intero mercato nella giornata festiva di mercoledì 06 gennaio 2021 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fatta salva la possibilità di successivo recupero delle giornate di mercato non svolte, preventivamente concordate con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, purché non in concomitanza con altre manifestazioni;

VISTO l'art. 117 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 che prevede: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere elusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2020 n. 267, che prevede in capo al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a tutela della propria comunità locale;

VISTA pertanto la propria competenza al riguardo, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 s.m.i "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

#### **ORDINA**

- 1. di sospendere, per le motivazioni sopra esposte, il mercato settimanale, compreso il settore alimentare, nella giornata di mercoledì 06 gennaio 2021, con possibilità di recupero in altre date, da concordare preventivamente con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, purché non in concomitanza con altre manifestazioni;
- 2. dare mandato pertanto all'Ufficio Commercio di trasmettere copia del presente provvedimento al Comando Polizia Municipale e all'U.O. Entrate patrimoniali diverse ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza;

### DISPONE

- 1. La presente ordinanza sarà resa nota mediane pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune:
- 2. l'invio della stessa per quanto di competenza:
- AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

- ALL'UFFICIO ENTRATE PATRIMONIALI DIVERSE

SEDE

SEDE

Si comunica che ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Patrizia ASCHERO, Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive del Comune di Albenga.

Albenga, lì

29 DIC. 2020

ILSINDACO Riccardo TOMATIS

Si avverte che contro la presente potrà essere presentato ricorso:

 entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 7 del c.p.a. del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;

entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della Legge 24.11.1971, n. 1199.